

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARZANO Francesco - Presidente
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) S.F. N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 10478/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 12/06/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/04/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

udito il P.G. in persona del Dott. DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. Scalise Gaetano sostituto del dif. di fiducia Avv. Tuccillo Luigi che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 28/9/2007 il GIP del Tribunale di Napoli, in sede di giudizio abbreviato, condannava S.F. per il delitto p. e p. dall'art. 624 c.p. per il furto in un supermercato di 8 pezzi di parmigiano "Reggiano" del valore di circa Euro 120 (acc. in OMISSIS). Il Tribunale irrogava la pena di mesi 8 di reclusione e Euro 200= di multa, con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante del furto ed alla recidiva reiterata infraquinquennale, con la diminvente del rito abbreviato.

Con sentenza del 12/6/2008 la Corte di Appello Napoli riformava la pronuncia di condanna, limitatamente alla qualificazione del fatto come delitto tentato, riducendo la pena a mesi 5 di reclusione ed Euro 150 di multa.

Osservava la corte territoriale che l'azione delittuosa, nel corso del suo iter di esecuzione, era caduta sotto la percezione visiva del personale di sorveglianza, pertanto il delitto non doveva ritenersi consumato. Peraltro non poteva essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 in ragione dell'oggettivo valore della merce.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo la violazione di legge, nonchè la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4. Invero, l'entità del danno era stata stabilita in base ad erronee valutazioni dei verbalizzanti; inoltre l'attenuante andava rapportata alle condizioni della persona offesa.

3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Va premesso che la valutazione del valore delle cose asportate (8 pezzi di parmigiano "Reggiano") è stata effettuata dal giudice di merito facendo riferimento alle dichiarazioni rese nella denuncia dal

Direttore del Supermercato (V.A.), valutando il ricavo che avrebbe percepito l'esercizio commerciale dalla vendita.

Tale circostanza costituisce accertamento di fatto insindacabile in questa sede, tenuto conto della coerenza e logicità della sentenza sul punto.

Ciò premesso va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che ai fini dell'applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, non basta che il danno sia lieve, ma occorre che rivesta il carattere di speciale tenuità (Cass. 2[^], 2903/78, Fioravanti).

Nel caso di specie, correttamente la Corte di merito, tenuto conto della quantità di merce asportata e del suo valore non ha ritenuto configurabile l'attenuante della speciale tenuità del danno.

Nè la sua configurabilità può ritenersi in ragione delle condizioni economiche della persona offesa (il Supermercato).

Infatti, come più volte ribadito da questa Corte, l'attenuante della speciale tenuità del danno va valutata anzitutto in relazione valore della cosa, costituendo il riferimento alle condizioni economiche del soggetto passivo un criterio soltanto sussidiario (Cass. 2[^], 29475/08, Bondar; Cass. 2[^], 4920Y77, Sarmelli). Nel caso in questione, come ritenuto dal giudice di merito, l'oggettivo valore non tenue della merce sottratta rendeva irrilevante il riferimento al criterio sussidiario delle condizioni economiche della persona offesa.

All'infondatezza del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.